

## 1. Punto chiave della sentenza (da cui partire)

Il TAR afferma due principi molto chiari:

### a) L'accesso documentale è stato soddisfatto

- Il Comune ha **osteso tutti i documenti esistenti** nei propri archivi
- E ha anche chiarito (seppur non con formula solenne) che **ulteriore documentazione non esiste**

👉 Questo porta all'improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.

---

### b) Limite strutturale dell'accesso documentale

Passaggio fondamentale:

l'accesso può avere ad oggetto **solo documenti già formati**, non **mere informazioni**

👉 Qui sta il nodo della tua domanda.

---

## 2. Accesso civico: sarebbe stato possibile?

✓ **Sì, in astratto era possibile**

La società avrebbe potuto attivare:

### 1. Accesso civico semplice (art. 5, co. 1)

- SOLO se si trattava di documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria  
👉 Qui: **non rilevante** (atti di gara già pubblicati o comunque non il focus)
- 

### 2. Accesso civico generalizzato (FOIA – art. 5, co. 2)

👉 Questo è il vero punto

Avrebbe potuto essere utilizzato per:

- ottenere **ulteriore documentazione non richiesta in modo puntuale**
  - oppure per ampliare l'oggetto della richiesta
- 

⚠ **Ma con un limite decisivo**

Anche il FOIA:

👉 **NON serve per ottenere “informazioni” in senso puro**

Serve sempre:

- a ottenere **documenti detenuti dalla PA**
  - non a costringere la PA a **rispondere a domande**
- 

### 3. Il vero problema del caso

La ricorrente, alla fine, voleva sapere:

👉 **se l'opzione contrattuale fosse stata esercitata**

MA:

- non esisteva documentazione (o non risultava)
- quindi cercava una **risposta informativa**

Il TAR lo dice chiaramente:

👉 questa è una richiesta **di informazioni**, non di documenti

👉 quindi **inammissibile in sede di accesso**

---

### 4. L'accesso civico avrebbe cambiato qualcosa?

✗ **Probabilmente NO (nel merito)**

Perché:

1. Il Comune ha già dichiarato:
  - nessuna corrispondenza
  - nessun documento ulteriore
2. Se il documento **non esiste**, il FOIA:
  - **non può crearlo**
  - né può imporre una risposta ricostruttiva

👉 Quindi:

**nessun effetto sostanziale diverso**

---

✓ **Ma con una possibile utilità STRATEGICA**

L'accesso civico generalizzato avrebbe potuto:

### 1. Rafforzare la posizione probatoria

- ottenere una risposta FOIA formalizzata
  - eventualmente più “robusta” sul piano amministrativo
- 

### 2. Forzare una presa di posizione più chiara

Magari:

- una **attestazione più esplicita di inesistenza**
  - oppure un diniego motivato
- 

### 3. Aprire un diverso contenzioso

(in caso di diniego FOIA):

- con standard più “trasparenti” (logica anticorruzione/trasparenza)
- 

### 5. Ma attenzione: rischio concreto

Il TAR stesso segnala che l'istanza era:

👉 **“particolarmente estesa e sostanzialmente esplorativa”**

👉 Il FOIA avrebbe **accentuato questo rischio**

Con possibili effetti:

- diniego per richiesta **indeterminata / esplorativa**
  - minor tutela rispetto all'accesso documentale “difensivo”
- 

### 6. Conclusione operativa (da avvocato)

✓ **Era possibile fare accesso civico?**

Sì, soprattutto FOIA.

---

✗ **Era risolutivo?**

No, perché:

- il problema non era l'accesso
  - ma **l'inesistenza dei documenti**
- 

### ✓ Sarebbe stato opportuno?

#### 👉 Solo in via complementare, non sostitutiva

Con questa logica:

- accesso documentale → già corretto
  - FOIA → eventualmente per:
    - ottenere risposta più formalizzata
    - testare coerenza amministrativa
- 

#### 🎯 Strategia migliore (ex post)

La vera strada indicata implicitamente dal TAR è un'altra:

#### 👉 usare strumenti processuali (non accesso):

- richiesta informazioni al giudice
  - prova testimoniale
  - acquisizione istruttoria
-